Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 24 febbraio 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1950

1951

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 dicembre 1950, n. 1225.

Concessione di un nuovo termine per l'esecuzione del piano regolatore particolareggiato della zona Marassi in Genova.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per l'ultimazione dei lavori relativi alla attuazione del piano particolareggiato di esecuzione della zona di Marassi in Genova è assegnato un nuovo termine fino al 31 ottobre 1952.

Resta escluso il rimborso delle tasse e delle imposte eventualmente già percette.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — SEGNI — PELLA — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1950, n. 1226.

Approvazione del nuovo statuto organico della « Fondazione capitano Cesare Vaciago ».

N. 1226. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo statuto organico della « Fondazione capitano Cesare Vaciago ».

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1950, n. 1227.

Approvazione del nuovo statuto della Società oftalmologica italiana, con sede in Roma.

N. 1227. Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Società oftalmologica italiana, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1950, n. 1228.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione « Istituto Salesiano Sacro Cuore », con sede in Sant'Agata di Militello (Messina).

N. 1228. Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione « Istituto Salesiano Sacro Cuore », con sede in Sant'Agata di Militello (Messina); la stessa viene autorizzata ad accettare una donazione e viene approvato lo statuto della Fondazione medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1950, n. 1229.

Riconoscimento, agli effetti civili, del raggruppamento temporaneo « æque principaliter » delle parrocchie di Sant'Andrea, in Serra d'Ocre e San Pietro, in Montesampietro (Pesaro).

N. 1229. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Urbania in data 1° marzo 1950, relativo al raggruppamento temporaneo « æque principaliter » delle parrocchie di Sant'Andrea, in Serra d'Ocre e San Pietro, in Montesampietro (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1951

LEGGE 10 gennaio 1951, n. 59.

Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, recante provvidenze in favore dei tesorieri delle Amministrazioni provinciali e comunali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 503, modificato con l'art. 1 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, è sostituito dal seguente:

« Per l'anno 1944 e fino a tutto l'anno 1952, le Amministrazioni comunali e provinciali sono tenute a concedere ai rispettivi tesorieri, siano o non siano esattori o ricevitori provinciali delle imposte dirette, su loro richiesta, un compenso annuale, qualora, in conseguenza dei maggiori oneri verificatisi dopo l'8 settembre 1943, a seguito dell'applicazione dei miglioramenti economici al personale e per altre spese di gestione, i servizi di tesoreria siano divenuti onerosi.

« Si deve ritenere l'esistenza della onerosità solo quando si verifichi una vera e propria perdita per il tesoriere ».

Art. 2.

L'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 503, è soppresso.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente, legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 15 gennaio 1951, n. 60.

Autorizzazione della spesa di lire 10 milioni occorrente per la costruzione di sepolcri per il Maresciallo d'Italia Enrico Caviglia e per i generali Maurizio e Ferrante Gonzaga del Vodice.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 10.000.000 occorrente per la costruzione di sepolcri per il Maresciallo d'Italia Enrico Caviglia in Finale Ligure e per i generali Maurizio e Ferrante Gonzaga del Vodice, nel cimitero del Verano in Roma.

Art. 2.

La somma suddetta sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51.

Art. 3.

Alla spesa di cui al precedente art. 1 si farà fronte mediante riduzione, ciascuno per lire 5.000.000, degli stanziamenti dei capitoli n. 156 e n. 294 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 gennaio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — PELLA — PACCIARDI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 18 gennaio 1951, n. 61.

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Roma mutui per il risanamento delle zone periferiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Roma mutui fino all'ammontare di cinque miliardi per gli scopi di cui al successivo art. 2, con ammortamento in 35 anni al saggio vigente al momento della concessione.

Art. 2.

Le somme mutuate ai sensi dell'articolo precedente saranno impiegate dal Comune nel risanamento delle zone periferiche di Roma e destinate per quattro quinti alla costruzione di case a carattere popolare e per un quinto alla costruzione di locali da adibirsi a doposcuola, a scuole popolari e ad altri scopi educativi per l'infanzia e la gioventù.

Art. 3.

I mutui di cui all'articolo precedente saranno garantiti dallo Stato per capitale ed interessi.

L'assunzione della garanzia statale sarà effettuata con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, sentita la Commissione centrale per la finanza locale.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte del comune di Roma, alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica di inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del Comune stesso da parte della Cassa depositi e prestiti, provvederà ad eseguire il pagamento a detta Cassa delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa in tutte le ragioni di diritto nei confronti del Comune.

Art. 4.

Per le opere previste dal precedente art. 2, il comune di Roma è ammesso al godimento dei contributi statali contemplati dalle leggi 2 luglio 1949, n. 408, e 3 agosto 1949, n. 589.

Per la corresponsione dei contributi di cui al precedente comma, è autorizzato, per l'esercizio 1949-50, un limite di impegno di lire 200 milioni.

All'onere di 200 milioni dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1949-50, si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 658, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo (ottavo provvedimento). L'onere di pari importo relativo all'esercizio 1950-51 sarà fronteggiato mediante riduzione per un importo equivalente, dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo.

Art. 5.

I programmi dei lavori da effettuarsi con i mutui di cui all'art. 1 dovranno essere approvati dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — SCELBA — GONELLA — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1951.

Sostituzione del commissario straordinario dell'Ente autonomo « Esposizione Universale di Roma ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 26 dicembre 1936, n. 2174, sulla « Esposizione Universale di Roma », e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 25 giugno 1937, n. 1022, che reca norme per l'esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto luogotenenziale 26 novembre 1944, con il quale il dott. Leonardo Severi è stato nominato commissario straordinario del predetto Ente;

Considerato che il dott. Leonardo Severi ha rassegnato le proprie dimissioni dal suddetto incarico;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il consigliere di Stato dott. Virgilio Testa è nominato a decorrere dal 1° febbraio 1951, commissario straordinario dell'Ente autonomo « Esposizione Universale di Roma » in sostituzione del dott. Leonardo Severi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1951

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1951
Registro Presidenza n. 45, *foglio n.* 261. — FERRARI

(880)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1947.
Distintivi e segni caratteristici del biglietto della Banca d'Italia da L. 5000.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonchè le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Vista la deliberazione presa dalla Banca d'Italia nella riunione governatoriale del 30 novembre 1946, con la quale si prospetta l'opportunità di porre in essere un biglietto del taglio da L. 5000, da mettere in circolazione in occasione del cambio delle valute attualmente circolanti;

Vista la nota n. 477, del 3 gennaio 1947, dell'Amministrazione centrale della Banca stessa con la quale, con riferimento alla predetta deliberazione, si chiede che vengano determinati i distintivi ed i segni caratteristici che debbono distinguere il predetto biglietto di banca da L. 5000;

Determina:

Art. 1.

Il biglietto della Banca d'Italia da L. 5000 avrà i distintivi ed i segni caratteristici qui appresso indicati:

Detto biglietto è stampato in tipografia e calcografia su carta bianca d'impasto speciale, filigranata, con due medaglioni, nei quali sono raffigurati Dante e Virgilio.

Il recto del biglietto è composto da una ornamentazione floreale, stile rinascimento, in tipografia e da un gruppo centrale riprodotto in calcografia. Le dimensioni del biglietto, compresi i margini, sui quali è impresso un sottile disegno geometrico di color giallo, sono di circa mm. 233 1/2 × 124 1/2, mentre la parte tipografica, costituente il corpo del biglietto, stampata in cromo, a quattro colori, misura mm. 205 3/4 in lunghezza e mm. 109 1/2 in altezza.

Una cornice ornamentale, in nero e verde-azzurro, inquadra il biglietto e racchiude in ciascun lato due targhe, con fondo di sicurezza in color verde-azzurro.

Le due targhe sui lati orizzontali sono riservate alle indicazioni della serie e del numero progressivo; in quelle sui lati verticali è impresso, in nero, il valore del biglietto: « Lire 5000 ». Nei quattro angoli interni, una greca verde azzurro su fondo bianco, racchiude un fondino a scomparti esagonali, in colore sanguine.

La parte centrale è formata da un grande ovale il quale è collegato, agli estremi dell'asse maggiore, a due piccoli ovali, posti in senso verticale contenenti, quello alla sinistra araldica, una testa di profilo raffigurante Virgilio e, quello alla destra, una testa, pure di profilo, raffigurante Dante, ambedue in filigranata. Tali ovali sono circondati da una ornamentazione libera in foglie di quercia, in giallo-oro vecchio.

L'ovale centrale è formato da un festone floreale che, nella parte superiore, è interrotto dal medaglione del contrassegno di Stato in vermiglione, raffigurante la testa d'Italia. Al di sopra, sul fondino giallo, è posta l'indicazione « Decr. Min. 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943 » riguardante il contrassegno stesso.

Nella parte inferiore detto ovale è interrotto dal gruppo allegorico in calcografia color verde simboleggiante le due città, regine del mare, Genova e Venezia. Le due figure muliebri sono adagiate su una base architettonica e poggiano un braccio su pilastri scolpiti con gli stemmi della città che rappresentano. Dietro, al centro, s'erge la prora rostrata di una nave antica. In calce è la dizione: « Prof. Andrea Bianchi incise ».

Il grande ovale racchiude un fondo puntinato giallo. Su tale fondo campeggia un disegno a guilloche in color verde portante, in grande, il valore del biglietto in cifre « 5000 ». In tre linee, sopra al fondo e a detto valore, sta la leggenda:

Banca d'Italia Lire cinquemila - Pagabili a vista al portatore ».

I caratteri delle tre linee sono in nero bistro; al di sotto della leggenda suddetta, sormontate dalle rispettive diciture sono riportate in nero le firme del Governatore e del Cassiere.

Nel margine inferiore del biglietto trovasi, a sinistra, l'indicazione « G. Capranesi inv. » e, a destra, « Officina della Banca d'Italia ».

Nel margine a sinistra leggonsi le date dei decreti Ministeriali riguardanti rispettivamente la creazione e le caratteristiche del biglietto stesso.

Il verso del biglietto da L. 5000 è formato da una composizione ornamentale e geometrica, stampata in quattro colori.

Nel centro campeggia la riproduzione, in calcografia di color bruno rossastro, di una testa muliebre raffigurante la « Flora ».

Al di sotto di questa effige è pure impresso in calcografia una targa, anch'essa di color bruno rossastro, recante, in tre righe, le comminatorie penali:

« La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi ».

L'effige anzidetta è racchiusa in un circolo decorato da una ornamentazione bianca e gialla. In alto è interrotto da un disco con la sigla B. I. in nero, contornato da un nastro svolazzante ai due lati, e recante la scritta in giallo « Banca d'Italia ».

Detto circolo centrale, lateralmente, raccorda i due ovali delle filigrane anch'essi decorati da una ornamentazione bianca e gialla. Nei quattro angoli, entro appositi quadretti, ha posto l'indicazione del valore in cifre « 5000 » in nero su fondino verde-azzurro contornata da una cornicetta circolare racchiudente la parola in giallo: « Lire », ripetuta quattro volte.

I suddetti quadretti sono raccordati da un fregio formato da un festone floreale, limitato all'esterno da una ornamentazione in verde-azzurro e nell'interno da una greca pure in verde-azzurro che contorna un fondino geometrico in colore rossastro. Sui margini del biglietto è impresso un fondino giallo di disegno uguale a quello del recto.

A destra su detto fondino, lungo il lato verticale, è stampata la dicitura « Art. 2 della Legge 10 agosto 1893, n. 449 ».

Art. 2.

L'apposizione del contrassegno di Stato sarà fatta in conformità dei decreti Ministeriali 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 1896, n. 180 e 9 agosto 1943, n. 183, rispettivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1947

Il Ministro: BERTONE

(818)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1947.

Distintivi e segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da L. 1000 e da L. 500.

IL MINISTRO PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, che, dal 1° luglio 1926, conserva alla sola Banca d'Italia il privilegio dell'emissione dei biglietti di banca;

Visto il regio decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1693, convertito, con modificazioni, nella legge 18 giugno 1931, n. 858, che proroga fino al 31 dicembre 1950 la facoltà di emissione dei biglietti di banca ed il loro corso legale;

Visto l'art. 20 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067;

Vista la deliberazione presa dalla Banca d'Italia nella riunione governatoriale del 30 gennaio 1947, con la quale si prospetta l'opportunità di porre in essere nuovi tipi di biglietti da L. 1000 e da L. 500 che prenderanno la denominazione di biglietti « tipo 1946 »;

Vista la nota n. 23631, del 25 febbraio 1947, dell'Amministrazione centrale della Banca stessa con la quale, con riferimento alla predetta deliberazione, si chiede che vengano determinati i distintivi ed i segni caratteristici che debbono distinguere i detti biglietti da lire 1000 e da L. 500 « tipo 1946 »;

Determina:

Art. 1.

I biglietti della Banca d'Italia « tipo 1946 » dei tagli da L. 1000 e da L. 500 avranno i distintivi e i segni caratteristici qui appresso indicati:

a) il biglietto da L. 1000 è stampato, al recto, in litografia e calcografia e, al tergo, in tipografia, su carta bianca filigranata in pasta. La filigrana è costituita da una testina con profilo muliebre raffigurante l'Abbondanza.

Le dimensioni del biglietto, di formato rettangolare, sono di circa mm. 144×63 nella parte stampata del recto e di circa mm. 142×61 in quella del verso e l'intero biglietto, compresi i margini, ha la misura di circa mm. 156×75.

Nel recto un sottofondo litografico, in giallo-ocra formato da quadrati ondulati con al centro la cifra « 1000 », copre la superficie stampata del biglietto ed è interrotto a destra dallo spazio ovale in corrispondenza della filigrana e a sinistra dall'ovale in cui è riprodotto il profilo muliebre, appresso specificato.

Nella parte centrale del biglietto si osserva in litografia un fondo numismatico con elementi a cordoncino formanti quadrati ondulati, in cui si ripetono, alternandosi, la cifra « 1000 » e un giglio. Detto fondo di colore avana violaceo è interrotto superiormente, al centro, dalla grande cifra « 1000 », la quale porta doppia filettatura.

La vignetta del biglietto, in calcografia, di colore blu-verdastro, è inquadrata da una piccola cornice ad elementi curvilinei intrecciati e si suddivide in tre parti. A sinistra è un medaglione ovale nel quale è riprodotto, a mezzo busto, un profilo muliebre, tratto dal gruppo delle « Tre Grazie » che fa parte del dipinto « La Primavera » del Botticelli; il profilo stesso campeggia su di un fondino a tratteggio ondulato orizzontale. Detto medaglione è racchiuso in una cornice rettangolare formata da elementi nastriformi, che si ripetono agli angoli a foggia di farfalla aventi internamente sei palline in chiaro-scuro; negli stessi elementi nastriformi si riscontra pure, internamente, una linea bianca sinusoidale doppiamente intrecciata. La parte centrale, comprende la leggenda, in carattere stampatello di varia dimensione su quattro righe:

« Banca d'Italia lire mille pagabili a vista al portatore ».

Le lettere della prima riga, in bianco su fondo unito, sono situate nell'interruzione, in alto, di una cornice ondulata, composta da motivi bianco-linea, che contorna la parte centrale e quella a destra del biglietto. La parte della vignetta, a destra, comprende uno spazio rettangolare portante al centro l'ovale della filigrana. In questa parte, completata da ornati e volute, è posta, superiormente e inferiormente all'ovale, la cifra « 1000 » ed inoltre, ai due angoli a destra, sono collocati due fermagli a foglia sovrapposti alla cornice.

Nella parte centrale del biglietto, in mezzo, inferiormente, è stampato, in colore rosso vermiglionato, il medaglione del contrassegno governativo con la testina d'Italia; gli angoli in alto a sinistra e in basso a destra, recano in nero, l'indicazione delle serie mentre gli altri due angoli recano, pure in nero, l'indicazione del numero progressivo del biglietto; lateralmente al contrassegno si rilevano le firme del Governatore e del Cassiere, la prima a sinistra, la seconda a destra, sormontate dalle rispettive qualifiche.

Nel margine inferiore del biglietto, leggesi, a sinistra «I.P.S. Off. Carte-Valori»; a destra «R. Garrasi dis» al centro sono segnati, nello stesso colore del medaglione, i decreti Ministeriali riflettenti il contrassegno governativo.

Sul margine a sinistra, verticalmente, sono impresse le indicazioni dei decreti Ministeriali di creazione e delle caratteristiche.

Nel tergo del biglietto, in grigio-violaceo, il fondo è costituito da una cornicetta rettangolare con motivi ad arco, simmetrici, che si ripetono, la quale racchiude su tutta la superficie un fondino formato da un leggèro tratteggio riproducente una specie di giglio stilizzato.

Il fondino è interrotto, a sinistra da uno spazio ovale in corrispondenza della filigrana, al centro, per dare posto ad una losanga e a due cartigli situati sopra e sotto la losanga medesima, nonchè a destra in corrispondenza di un ovale racchiudente la sigla « B. I. ».

Gli accennati spazi che interrompono il fondo, ad eccezione di quello comprendente l'ovale della filigrana, sono ricoperti da altro fondino a linee parallele.

All'anzidetta losanga, in blu-verdastro, composta da linee intrecciate, è sovrapposta una tabellina con linee concatenate e cornice a cordoncino recante due fermagli a palline. Tale tabellina porta, in carattere chiaro ombreggiato, la cifra « 1000 » con ornati interni.

Nel cartiglio in alto, in carattere stampatello con ombreggiatura, è situata la scritta « Banca d'Italia »; l'altro cartiglio, in basso, a forma di nastro, reca su due righe la leggenda delle comminatorie penali: « La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi ». A destra, un medaglione con fondino ondulato, formato da linee intrecciate racchiudenti una corni-

cetta ovale contornata da perline e angoli, reca la sigla « B. I. » contornata da un fondino a tratteggio. I due cartigli e il medaglione di cui sopra sono anche essi in blu-verdastro.

Nel lato verticale a destra, sul margine bianco, leggesi: « Art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449 »;

b) il biglietto da L. 500, è stampato al recto in litografia e calcografia e al tergo in tipografia, su carta bianca filigranata in pasta. La filigrana è costituita da una testina con profilo muliebre raffigurante la « Italia ».

Le dimensioni del biglietto, di formato rettangolare, sono di circa mm. 132×58 nella parte stampata del recto e di circa mm. 130×56 in quella del tergo, e l'intero biglietto, compresi i margini, ha la misura di circa mm. 144×70.

Nel recto, un sottofondo litografico, di colore avana, formato da quadrati ondulati con al centro la cifra « 500 », copre la superficie stampata del biglietto ed è interrotto a destra da uno spazio rettangolare in corrispondenza della filigrana e dalle due cifre « 500 » racchiuse in due rettangoli, situate in alto e in basso dello spazio rettangolare stesso e a sinistra dal rettangolo in cui è riprodotta la figura di Cerere.

Nella parte centrale del biglietto, sovrapposto al sottofondo, è un fondino litografico in numismatica, costituito da elementi a cordoncino formanti quadrati ondulati in cui si ripetono, alternandosi, la cifra « 500 » ed un quadrifoglio stilizzato. Detto fondino di colore verde oliva è interrotto superiormente, al centro, dalla cifra in grande « 500 » con doppia filettatura.

La vignetta, in calcografia di colore viola-rossiccio, è inquadrata da una piccola cornice formata da una doppia linea curva intrecciantesi in modo alternato e si suddivide in tre parti. A sinistra è riprodotta a mezzo busto la figura di Cerere facente parte del gruppo « Venere, Giunone e Cerere » negli affreschi di Raffaello alla Farnesina, in Roma. Essa campeggia su di un fondo a linee ravvicinate incrociate trasversalmente ed è racchiusa da una cornice rettangolare costituita, nei due lati verticali da due striscie di motivi simmetrici in bianco-linea e in alto ed in basso della cornice stessa da due altri motivi a forma di nastro intrecciato, con perline. La parte centrale comprende la leggenda in carattere stampatello di varie dimensioni su quattro righe:

« Banca d'Italia Lire cinquecento Pagabili a vista al portatore ».

Le lettere della prima riga in bianco su fondo unito sono situate nell'interruzione, in alto, di una cornice, composta di motivi bianco-linea, che contorna la parte centrale e quella a destra del biglietto.

Nella parte a destra della vignetta e precisamente sopra e sotto il rettangolo della filigrana spicca la cifra « 500 », accennata più innanzi, con doppia filettatura e piccoli ornati; ai due angoli a destra, interrompente la cornice, notasi un motivo triangolare decorativo in bianco-linea con perline.

Nella parte centrale del biglietto, in mezzo, inferiormente è stampato, in colore rosso vermiglionato, il medaglione del contrassegno governativo con la testina d'Italia; gli angoli in alto a sinistra e in basso a destra recano, in nero, le indicazioni della serie e gli altri due angoli, pure in nero, recano il numero progressivo del biglietto; lateralmente al contrassegno si rilevano le firme del Governatore e del Cassiere, la prima a sinistra, la seconda a destra, sormontate dalle rispettive qualifiche.

Nel margine inferiore del biglietto, leggesi, a sinistra « I.P.S. Off. Carte-Valori », a destra « G. Garrasi dis » al centro sono segnati nello stesso colore del medaglione, i decreti Ministeriali riflettenti il contrassegno governativo.

Sul margine a sinistra, verticalmente, sono impresse le indicazioni dei decreti Ministeriali di creazione e delle caratteristiche.

A tergo del biglietto, un fondino bruno-violaceo, costituito da un leggero tratteggio riproducente una specie di giglio stilizzato, è interrotto, a sinistra, da un rettangolo racchiudente la filigrana, al centro e a destra da altro fondino a linee o puntini in corrispondenza rispettivamente di una losanga e di una tabellina con la sigla « B. I. ». L'anzidetto fondino è inquadrato da una cornicetta con motivi ad arco, simmetrici, che si ripetono.

La vignetta in viola-rossiccio, porta nella zona centrale una losanga ondulata formata da linee intrecciate con sovrapposta una tabellina a linee concatenate e cornice a cordoncino con due fermagli a palline. Tale tabellina reca in carattere chiaro ombreggiato la cifra « 500 » con piccoli ornati interni.

Superiormente a detta losanga è posta la leggenda « Banca d'Italia » in carattere romano con filettatura contornata da un fondino che ripete il valore; inferiormente è situata una tabellina anch'essa contornata da analogo fondino portante, su due righe, la leggenda delle comminatorie penali: « La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi ».

Ai quattro estremi orizzontali della vignetta è riportata la cifra « 500 » in stampatello a fondo chiaro. A destra, compreso fra due cifre « 500 », poste una superiormente e l'altra inferiormente, notasi un rettangolo a linee incrociate contenente un ovale a perline e angoli con la sigla « B. I. » contornata da un fondino a tratteggio.

Sul margine verticale a destra leggesi la scritta: « art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449 ».

Art. 2.

Ai descritti biglietti sarà applicato il contrassegno di Stato di cui ai decreti Ministeriali 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943, pubblicati rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 1896, n. 180 e 9 agosto 1943, n. 183.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(819)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1947.

Norme per l'apposizione del contrassegno di Stato sui biglietti della Banca d'Italia da L. 5000, L. 1000 e L. 500.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 4 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di banca, approvato col regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Veduto il decreto Ministeriale 16 gennaio 1947, col quale vennero fissati i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto della Banca d'Italia da L. 5000 ed il decreto Ministeriale 17 gennaio 1947, col quale venne autorizzata una prima fabbricazione di tali biglietti;

Veduto il decreto Ministeriale 15 marzo 1947, col quale vennero fissati i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da L. 1000 e da L. 500 « tipo 1946 » ed il decreto Ministeriale 20 marzo 1947 col quale venne autorizzata una prima fabbricazione di tali biglietti;

Veduto il decreto Ministeriale del 14 agosto 1947, che modifica i distintivi ed i segni caratteristici del contrassegno di Stato da applicarsi sui biglietti della Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Il contrassegno di Stato, modificato come al decreto Ministeriale 14 agosto 1947, sarà applicato sui biglietti della Banca d'Italia dei tipi seguenti, in luogo di quello di cui ai decreti Ministeriali 30 luglio 1896, 19 maggio 1926 e 7 agosto 1943, secondo le modalità sotto indicate:

1) sui biglietti da L. 5000, di cui al decreto Ministeriale 16 gennaio 1947, a partire dal biglietto n. 0001 della serie *A* 16;

2) sui biglietti da L. 1000 « tipo 1946 », di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 15 marzo 1947, e all'art. 1 del decreto Ministeriale 20 marzo 1947, a partire dal biglietto n. 000001 della serie *A* 51;

3) sui biglietti da L. 1000 « tipo 1946 » di serie speciale, di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 15 marzo 1947 e all'art. 2 del decreto Ministeriale 20 marzo 1947, a partire dal biglietto n. 000001 della serie *W* 161;

4) su tutti i biglietti da L. 500 « tipo 1946 » di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 15 marzo 1947 e agli articoli 1 e 2 del decreto Ministeriale 20 marzo 1947.

Art. 2.

I biglietti di cui all'articolo precedente, in luogo delle date 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943, recheranno impresse in margine, con lo stesso colore del contrassegno di Stato, la data del citato decreto Ministeriale 14 agosto 1947 e quella del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 agosto 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(820)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1947.

Modificazioni, nei riguardi del contrassegno di Stato, al decreto Ministeriale 16 gennaio 1947, recante i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto della Banca d'Italia da L. 5000.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonchè le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Vista la deliberazione della Banca d'Italia nella riunione governatoriale del 30 novembre 1946, concernente la creazione di un nuovo biglietto di banca del taglio da L. 5000;

Visto il decreto Ministeriale del 16 gennaio 1947, col quale sono stati approvati i detti distintivi e segni caratteristici del biglietto in parola;

Visto il decreto Ministeriale del 14 agosto 1947, col quale viene modificato il contrassegno di Stato da applicarsi sui biglietti della Banca d'Italia;

Determina:

Il decreto Ministeriale del 16 gennaio 1947, che approva i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto di banca da L. 5000, è modificato, nei riguardi del contrassegno di Stato, nel senso che in luogo del contrassegno di cui ai decreti Ministeriali del 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943, deve essere apposto sul detto biglietto quello modificato di cui al decreto Ministeriale 14 agosto 1947, i cui estremi sostituiranno sul biglietto medesimo quelli dei due predetti decreti.

Roma, addì 25 ottobre 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(821)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1948.

Modificazioni, nei riguardi del contrassegno di Stato, al decreto Ministeriale 15 marzo 1947, recante i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da L. 1000 e da L. 500.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale del 15 marzo 1947 che determinò i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti di banca da L. 1000 e da L. 500, « tipo 1946 »;

Visto il decreto Ministeriale del 14 agosto 1947, col quale venne modificato il contrassegno di Stato da applicarsi sui biglietti della Banca d'Italia;

Determina:

Il decreto Ministeriale del 15 marzo 1947 che approva i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti di banca da L. 1000 e da L. 500, « tipo 1946 », è modificato, nei riguardi del contrassegno di Stato, nel senso che in luogo del contrassegno di cui ai decreti Ministeriali del 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943, deve essere apposto sui detti biglietti quello modificato, di cui al decreto Ministeriale 14 agosto 1947, i cui estremi sostituiranno sui titoli medesimi quelli dei predetti decreti.

Roma, addì 9 febbraio 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(822)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1948.

Distintivi e segni caratteristici del biglietto della Banca d'Italia da L. 10.000.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonchè le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Vista la deliberazione presa dalla Banca d'Italia nella riunione governatoriale del 30 aprile 1948, con la quale si prospetta l'opportunità di porre in essere un biglietto del taglio da L. 10.000;

Vista la nota n. 62359, del 7 maggio 1948, dell'Amministrazione centrale della Banca stessa con la quale, con riferimento alla predetta deliberazione, si chiede che vengano determinati i distintivi ed i segni caratteristici che debbono distinguere il predetto biglietto di banca da L. 10.000;

Determina:

Art. 1.

Il biglietto della Banca d'Italia da L. 10.000 avrà i distintivi ed i segni caratteristici qui appresso indicati.

Detto biglietto è stampato tipograficamente e calcograficamente su carta bianca d'impasto ad alte caratteristiche, recante racchiusi in due medaglioni opposti le sembianze di Michelangelo e di Galileo riprodotti in filigrane.

Il recto del biglietto è composto da una decorazione di stile rinascimento stampata in tipografia e da un gruppo centrale riprodotto calcograficamente. Sui lati perpendicolari, al di fuori della riquadratura del biglietto, è impresso un fregio eseguito a « guilloche », indicante il valore 10.000 in cifre fantasia, stampato in colore giallastro.

Le dimensioni del biglietto, compresi i margini bianchi, raggiungono mm. 125 x 246. Nel recto la parte cromatica misura mm. 111 x 231½ ed è inquadrato da una cornice ornamentale che nei lati maggiori contiene quattro targhe di colore grigio violaceo riservate all'indicazione della serie e del numero e nei lati minori altre quattro targhe che recano la dicitura: Lire 10.000.

Nei quattro angoli interni, una greca arancione racchiude un fondino a scomparti esagonali in colore rosso giallastro.

L'ovale che costituisce la parte centrale è collegato alle estremità dell'asse maggiore a due ovali minori situati verticalmente i quali racchiudono le due filigrane raffiguranti; quello di sinistra le sembianze di Michelangelo e quello di destra le sembianze di Galileo, rivolte ambedue verso il centro del biglietto. Detti ovali sono contornati da una decorazione di foglie di quercia rossastre.

L'ovale centrale consta di un festone floreale interrotto nella parte superiore del medaglione contenente il contrassegno di Stato in vermiglione, riproducente una testa di Medusa al di sopra del quale è impressa la dicitura indicante il « Decreto Ministeriale 14 agosto 1947 » riguardante il contrassegno stesso.

Nella parte inferiore dell'ovale la continuità del festone che lo racchiude è interrotta dal gruppo allegorico color bruno rossiccio simboleggiante le due città regine del mare, Genova e Venezia; le due figure muliebri appaiono adagiate su di una base architettonica e poggiano un braccio sugli stemmi scolpiti delle città che rappresentano.

Nel centro della base architettonica si legge la dicitura « Prof. Andrea Bianchi incise ».

Nel grande ovale campeggia un disegno a « guilloche » portante il valore in cifre del biglietto « 10.000 ».

Su questo e su tre linee appare la leggenda:

« BANCA D'ITALIA LIRE DIECIMILA PAGABILI A VISTA AL PORTATORE ».

I caratteri delle leggende sono di color rosso bruno; al di sotto della leggenda suddetta, sormontate dalle rispettive diciture sono riportate in nero le firme del Governatore e del Cassiere.

Nel margine bianco inferiore del biglietto si legge: a sinistra « C. Capranesi inv. » e a destra « Officina della Banca d'Italia » e nel centro sono impresse le date dei decreti Ministeriali riguardanti rispettivamente la creazione e le caratteristiche del biglietto.

Il verso del biglietto è costituito da una composizione ornamentale geometrica a colori sovrapposti che danno un insieme cromatico di colore bruno rossastro; tale insieme cromatico misura mm. 111 x 233.

Nel centro è impressa in rosso carminio la riproduzione di una testa raffigurante il profilo di Dante.

Al di sotto di questa effige è pure impressa nello stesso colore del profilo di Dante, la targa recante su tre righe le comminatorie penali:

« La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi ».

La effigie di cui sopra è racchiusa da un circolo formato da rosoncini in bianco e giallo raccordati. Tale circolo è interrotto in alto da un disco che racchiude la sigla « B. I. » violacea recante a destra e a sinistra un nastro svolazzante su cui risulta la scritta « Banca d'Italia ».

Detto circolo si raccorda orizzontalmente e con altra analoga decorazione, ai due ovali che racchiudono le filigrane.

Nei quattro angoli, entro appositi quadretti, risulta in bianco, contornata in viola, l'indicazione in cifre del valore « 10.000 » circoscritta da una cornicetta circolare, che racchiude la parola « Lire » ripetuta quattro volte.

I suddetti quadretti sono raccordati da un fregio costituito da un festone floreale, limitato, all'esterno, da una ornamentazione in arancione, e, internamente, da una greca dello stesso colore che contorna un fondino geometrico a sfondo bruno. Sui lati verticali è impresso lo stesso fregio che figura sul recto, ma in colore arancione, anzichè in colore giallastro.

Sul margine bianco orizzontale inferiore è stampata la dicitura: « Art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449 ».

Art. 2.

L'apposizione del contrassegno di Stato sarà fatta in conformità del decreto Ministeriale 14 agosto 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 1947, n. 251.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 maggio 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(823)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1950.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale esercizio 1950-51.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi e successivamente modificata con la legge 25 maggio 1939, numero 880;

Visto il decreto interministeriale 29 dicembre 1949, con il quale fu approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1950-51;

Sentito il Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale;

Considerata la necessità di apportare variazioni al bilancio stesso;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella, con la quale sono apportate variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1950-51.

Roma, addì 7 settembre 1950

Il Ministro per la marina mercantile
SIMONINI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Tabella delle variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finaziario 1950-51.

SPESA

In aumento:

Cap. n. 9. — Spese casuali . . . . . L. 300.000

In diminuzione:

Cap. n. 10. — Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio L. 300.000

Roma, addì 7 settembre 1950

Il Ministro per la marina mercantile
SIMONINI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(840)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1950.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per gli Uffici del lavoro portuale esercizio 1950-51.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi e successivamente modificata con la legge 25 maggio 1939, numero 880;

Visto il decreto interministeriale 29 dicembre 1949, con il quale fu approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1950-51;

Visto il decreto interministeriale 7 settembre 1950, con il quale vennero approvate variazioni allo stato di previsione anzidetto;

Sentito il Comitato amministrativo del bilancio per gli Uffici del lavoro portuale;

Considerata la necessità di apportare variazioni al bilancio stesso;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella, con la quale sono apportate variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1950-51.

Roma, addì 15 settembre 1950

Il Ministro per la marina mercantile
SIMONINI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Tabella delle variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1950-51.

SPESA

In aumento:

Cap. n. 10-*bis*. — Fondo indennità licenziamento . L. 20.000

In diminuzione:

Cap. n. 10. — Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio . L. 20.000

Roma, addì 15 settembre 1950

Il Ministro per la marina mercantile
SIMONINI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(841)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1950.

Organizzazione della « V Fiera di Roma - Campionaria nazionale » (26 maggio-10 giugno 1951).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge con legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Vista la documentata istanza presentata per l'autorizzazione ad organizzare in Roma la « V Fiera di Roma Campionaria nazionale »;

Visti i pareri espressi dalla Prefettura e dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;

Letto il parere della Sezione speciale mostre, fiere ed esposizioni, istituita in seno al Consiglio superiore del commercio interno, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948, istitutivo del Consiglio stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'organizzazione della « V Fiera di Roma Campionaria nazionale » che si svolgerà in Roma dal 26 maggio al 10 giugno 1951.

Art. 2.

La manifestazione suddetta forma parte integrante del calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni autorizzate per l'anno 1951, approvato con decreto interministeriale del 30 dicembre 1950.

Roma, addì 31 dicembre 1950

Il Ministro: TOGNI

(796)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1951.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi all'impianto di una linea telegrafonica a f. p. nel tratto compreso fra Sessa Aurunca e Formia.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 19 settembre 1897, n. 5188;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per l'esecuzione delle opere pubbliche, modificato con i decreti legislativi 28 agosto 1924, n. 1369, e 7 maggio 1925, n. 646;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il parere favorevole espresso nella 358ª adunanza del 24 gennaio 1951 dal Consiglio di amministrazione, che ha approvato il progetto relativo alla costruzione di una palificazione in cemento armato fra Sessa Aurunca e Formia;

Decreta:

Sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili i lavori relativi all'impianto di una linea telegrafonica a f. p. nel tratto compreso fra Sessa Aurunca e Formia.

Roma, addì 20 gennaio 1951

Il Ministro: SPATARO

(884)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1951.

Costituzione della Commissione delle sanzioni per le infrazioni alle disposizioni relative al marchio nazionale di esportazione sui vini.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443, convertito nella legge 29 gennaio 1934, relativo alla costituzione di una Commissione demandata ad applicare le sanzioni amministrative previste dalla legge 23 giugno 1927, n. 1272;

Ritenuto che — a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756 — la Commissione va costituita dal Ministro per l'economia nazionale;

Ritenuto che le attribuzioni del cessato Ministro per l'economia nazionale sono attualmente demandate — ai fini del regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443 — al Ministro per il commercio con l'estero, in applicazione del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;

Ritenuta pertanto la propria competenza;

Ritenuto che, a norma dell'art. 9 del suddetto regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443, la Commissione medesima è composta dal direttore generale dell'Istituto nazionale per l'esportazione che la presiede, da un delegato del Ministero delle corporazioni, da un delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un delegato del Ministero delle finanze, da un rappresentante effettivo o da un rappresentante supplente di ciascuna delle Confederazioni nazionali degli agricoltori, dell'industria e del commercio;

Ritenuto che l'Istituto nazionale per l'esportazione, istituito con regio decreto-legge 18 aprile 1926, n. 800, convertito nella legge 25 giugno 1926, ha, dopo successive denominazioni, assunto, con decreto legislativo del 10 agosto 1944, n. 180, la denominazione di Istituto nazionale per il commercio estero;

Ritenuto che le attribuzioni dei Ministeri delle corporazioni e delle finanze sono — ai fini del suddetto regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443 — demandate al Ministero del commercio con l'estero in applicazione del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, al Ministero dell'industria e commercio, in applicazione del decreto luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 304, in relazione al decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, al Ministero delle finanze in applicazione del decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202;

Ritenuto che la designazione dei rappresentanti delle Confederazioni nazionali degli agricoltori, dell'industria e commercio, va fatta al Ministero dell'industria e commercio a norma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a norma dell'art. 8 del decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 474;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione suddetta;

Viste le designazioni all'uopo fatte dai competenti Ministeri sopra specificati;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione delle sanzioni prevista dall'art. 9 del regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443, convertito nella legge 29 gennaio 1934, è così costituita:

Groia dott. Lodovico, direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, presidente;

Salluzzo dott. Rosario, capo sezione, delegato dal Ministero del commercio con l'estero;

Porta dott. Enzo, capo sezione, delegato dal Ministero dell'industria e commercio;

Rossi dott. Vittorio, direttore capo divisione, delegato dal Ministero dell'agricoltura e foreste;

Pace dott. Pasquale, consigliere, delegato dal Ministero delle finanze;

Ricasoli Luigi, rappresentante effettivo della categoria degli agricoltori;

Piacentini dott. Corrado, rappresentante supplente della stessa categoria;

Rossi Metello, rappresentante effettivo della categoria degli industriali;

Pellegrino avv. Carlo, rappresentante supplente della stessa categoria;

Valentino Giuseppe, rappresentante effettivo della categoria dei commercianti;

Mangold dott. Stefano, rappresentante supplente della stessa categoria.

Art. 2.

Ai membri della Commissione estranei all'Amministrazione dello Stato è corrisposta, per ogni giorno di seduta, una medaglia di presenza statuita dai commi primo e secondo dell'art. 27 del regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1272, approvato con regio decreto 17 novembre 1947, n. 2172, e successive modificazioni.

Ai membri della Commissione appartenenti all'Amministrazione dello Stato è corrisposta, in applicazione del successivo terzo comma del suddetto art. 27, un gettone di presenza secondo le vigenti disposizioni per il personale dello Stato.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1951

Il Ministro: LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1951
Registro Commercio estero n. 3, foglio n. 37. — BRUNO

(881)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1951.

Nomina di un membro della Commissione per il compimento di indagini e di studi sull'industria meccanica italiana.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti i propri decreti in data 21 settembre 1950, 25 ottobre 1950, 8 novembre 1950 e 23 dicembre 1950, relativi alla istituzione di una Commissione per il compimento di indagini e di studi sull'industria meccanica italiana ed alla sua composizione;

Ritenuta l'opportunità di integrare la Commissione suddetta con l'aggiunta di un esperto scelto per la sua specifica competenza;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Angelo Masella è nominato componente della Commissione per il compimento di indagini e di studi sulla industria meccanica italiana.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1951

Il Ministro: TOGNI

(882)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di filosofia teoretica presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, è vacante la cattedra di filosofia teoretica cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(907)

Vacanza della cattedra di letteratura italiana presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Messina

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Messina è vacante la cattedra di letteratura italiana, cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, direttamente al preside della Facoltà stessa.

(908)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Accordo tecnico relativo ai servizi da prendere in considerazione, per gli operai minatori e assimilati, dalla Convenzione sulle assicurazioni sociali stipulata fra l'Italia e il Belgio il 30 aprile 1948.

ACCORD TECHNIQUE

relatif aux services à prendre en considération pour l'application aux ouvriers mineurs et assimilés de la Convention entre l'Italie et la Belgique sur les assurances sociales en date du 30 *avril* 1948

En vertu des dispositions de l'article 9 de la Convention sur les Assurances Sociales entre l'Italie et la Belgique du 30 avril 1948, les administrations compétentes italienne et belge représentée par:

du côté italien:

M. Carlo CARLONI, Chef de division des problèmes internationaux du travail au Ministère du Travail, et de la Prévoyance Sociale;

du côté belge:

M. Léon WATILLON; Directeur général au Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale;

ont arrêté; d'un commun accord, les dispositions suivantes en ce qui concerne les services à prendre en considération pour l'application aux ouvriers mineurs et assimilés de la Convention précitée.

Article 1er.

Sont considérés comme mines, pour l'application de la Convention entre l'Italie et la Belgique du 30 avril 1948, les exploitations italiennes qui seraient assujetties à la législation spéciale belge sur la retraite des ouvriers mineurs et assimilés, si elles étaient situées en Belgique, à savoir:

1) les mines de houille, aux termes de la jurisprudence belge;

2) les mines métalliques;

3) les carrières généralement quelconques où l'exploitation est souterraine;

4) les usines de sous-produits de la houille qui sont annexées aux charbonnages ou qui le seront à l'échéance des contrats en cours qui réglent leur exploitation par des tiers.

Article 2.

Sont seuls susceptibles d'être totalisés avec les periodes d'assurances accomplies sous le régime spécial belge de retraite des ouvriers mineurs et assimilés, les services effectués en Italie, en qualité d'ouvrier, dans les exploitations visées à l'article 1er ci-dessus.

Article 3.

Sont considérés comme effectués dans les mines de houille, outre les services accomplis par les ouvriers de ces mines, les services accomplis dans les mines de houille par les ouvriers d'entrepreneurs particuliers occupés dans les travaux du fond ou de la surface des dites mines, si ces travaux présentent un caractère permanent et intéressant l'exploitation proprement dite, et, le cas échéant, par les délégués ouvriers à l'inspection des mines.

Article 4.

Sont considérées comme étant exploitées souterrainement les carrières où l'exploitation se fait:

a) par puits droits ou par puits bouteilles, si la profondeur de ceux-ci atteint ou dépasse 20 mètres;

b) par galeries souterraines ou par excavations souterraines, s'il est nécessaire de recourir à la lumière artificielle pour y travailler.

Si l'entreprise italienne comporte à la fois une exploitation à ciel ouvert et une exploitation souterraine, sont seuls susceptibles d'être totalisés avec les périodes d'assurances accomplies sous le régime spécial belge, les service effectués par les ouvriers attachés à l'exploitation souterraine.

Article 5.

Sont considérés comme service accomplis au fond en Italie, les services qui seraient reconnus comme tels par la législation spéciale belge, s'ils avaient été effectués en Belgique.

Les services accomplis en Italie dans les exploitations visées à l'article 1er et qui ne peuvent pas être considérés comme ayant été accomplis au fond, sont considérés comme ayant été effectués à la surface.

Article 6.

Sont seules reconnues équivalentes à des périodes d'assurance, dans les conditions prévues par la législation spéciale belge sur la retraite des ouvriers mineurs et assimilés, les périodes pendant lesquelles l'intéressé a cessé le travail pour cause de maladie, d'invalidité, d'accident de travail ou de chômage involontaire.

Toute période reconnue équivalente à une période d'assurance en vertu à la fois de la législation italienne et de la législation spéciale belge, n'est prise en compte que par l'organisme du pays où l'intéressé a travaillé en dernier lieu, avant la période en cause.

Lorsqu'une période d'assurance en application de la législation d'un pays, coincide avec une période reconnue équivalente à une période d'assurance en application de la législation de l'autre pays, seule la période d'assurance est prise en considération.

Article 7.

Les organismes compétents pour connaître des demandes de pension introduites par les ouvriers mineurs et assimilés sont, en Italie, l'Institut national de la Prévoyance Sociale, et en Belgique, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs.

Ces deux organismes se prêtent leurs bons offices pour l'exécution du présent accord et correspondent directement entre eux à cet effet.

Article 8.

Aucune prestation n'est prise en charge par le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, lorsque le total des périodes d'assurance accomplies sous l'empire de la législation spéciale belge et des périodes reconnues équivalentes et prises en compte par cet organisme en vertu de l'article 6 ci-dessus, n'atteint pas une année comportant le minimum annuel de journées de travail effectif ou de journées assimilées au travail effectif prévu par la législation susdite.

Fait en double exemplaire à Paris, le 19 Janvier 1951.

Pour l'Italie
CARLO CARLONI

Pour la Belgique
LÉON WATILLON

(700)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Nocera Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 2 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1951, registro n. 3 Interno, foglio n. 68, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Nocera Inferiore (Salerno) di un mutuo di L. 14.413.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(864)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Portici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 31 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1951, registro n. 3 Interno, foglio n. 71, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Portici (Napoli) di un mutuo di L. 30.808.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(869)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 46

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 24 febbraio 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,86	Borsa di Palermo	624,84
» Firenze	624,86	» Roma	624,84
» Genova	624,85	» Torino	624,86
» Milano	624,86	» Trieste	624,86
» Napoli	624,825	» Venezia	624,85

Media dei titoli del 24 febbraio 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,80
Id. 3,50 % 1902	68 —
Id. 3 % lordo	47,90
Id. 5 % 1935	97,175
Redimibile 3,50 % 1934	73,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	68,725
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,30
Id. 5 % 1936	91,80
Buoni del Tesoro 5 % 15 aprile 1951)	99,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,075
Id. 5 % convertiti 1951	99,95
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,85

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 24 febbraio 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,85

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione

Fino al 31 dicembre 1952 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Torino, dell'estensione di ha. 300 circa, compresa nel comune di Fenestrelle, delimitata dai seguenti confini:

a *sud*: strada statale n. 23;

ad *est*: fornace; vallone Pinè, fontana Goudissard; Rocca Pinè fino alla strada militare dell'Assietta;

a nord: strada militare dell'Assietta;

ad *ovest*: Cappella Frizet; seguendo la dorsale rocciosa fino al Colle Pascalin e da questa località in linea retta fino alla strada militare dell'Assietta.

(828)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita nella spiaggia di Margherita di Savoia.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 7 febbraio 1951, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 3135 sita nella spiaggia di Margherita di Savoia, facente parte del mappale riportato in catasto al foglio n. 1, particella n. 908 del comune Margherita di Savoia.

(832)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (Elfer), terza emissione.

Si notifica che il giorno 15 marzo 1951, alle ore 9, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche — via Aureliana n. 7 — Roma, si procederà alle sottoindicate operazioni riguardanti le obbligazioni della serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (Elfer), terza emissione:

1) estrazione a sorte di n. 10.000 carte ferroviarie di libera circolazione in prima classe su tutte le linee delle Ferrovie dello Stato, valide per un mese, da assegnarsi in ragione di n. 400 a ciascuna delle 25 serie di obbligazioni che compongono la serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato », terza emissione;

2) estrazione a sorte, sulle obbligazioni della serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato », terza emissione, di:

n. 9.900 titoli di 10 obbligazioni
n. 2.050 titoli di 25 obbligazioni
n. 3.175 titoli di 50 obbligazioni
n. 7.700 titoli di 100 obbligazioni
n. 800 titoli di 1.000 obbligazioni

in totale n. 23.625 titoli, rappresentanti n. 1.879.000 obbligazioni, per il capitale nominale di L. 939.500.000.

Alle operazioni suddette potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione verranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 21 febbraio 1951

Il presidente: G. B. Boeri

(885)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Chieti in data 1° dicembre 1950, n. 33741, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti al 30 novembre 1950 è costituita come appresso:

Presidente:

Memmo dott. Adolfo, vice prefetto.

Componenti:

Gaglio dott. Luigi, medico provinciale;

Scoppetta prof. dott. Gaetano, primario chirurgo dell'ospedale civile di Chieti;

Natali prof. dott. Augusto, primario medico dell'ospedale civile di Chieti;

De Marinis dott. Nicola, medico condotto.

Segretario:

De Sanctis dott. Ari.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà la sua sede in Chieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 gennaio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(714)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1948.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Pisa in data 15 marzo 1949, n. 3885, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1948;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1948 è costituita come appresso:

Presidente:

Ponzano dott. Carlo, vice prefetto.

Componenti:

Cercignani dott. Azio, veterinario provinciale;
Paltrinieri prof. dott. Sebastiano, docente di clinica veterinaria;
Macchini prof. dott. Igino, docente di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Bianchi dott. Enrico, veterinario condotto.

Segretario:

Monterosso dott. Alfonso.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del presente decreto ed avrà la sua sede in Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 gennaio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(716)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte dei concorsi per esami nei ruoli di gruppo C dell'Amministrazione finanziaria riservati al personale statale di ruolo (decreti Ministeriali 2 marzo 1950).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti Ministeriali 2 marzo 1950, pubblicati nei supplementi ordinari numeri 1 e 2 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 maggio 1950, n. 102, con i quali sono stati indetti i seguenti concorsi per esami di gruppo *C*, riservati ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato:

1) Concorso per esami a cinquantacinque posti di alunno d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza;
2) Concorso per esami a trentadue posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro;
3) Concorso per esami a sedici posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari;
4) Concorso per esami a centocinquanta posti di computista in prova dell'Amministrazione del catasto e dei Servizi tecnici erariali,
5) Concorso per esami a trenta posti di disegnatore in prova dell'Amministrazione del catasto e dei Servizi tecnici erariali;
6) Concorso per esami a trentatre posti di alunno d'ordine in prova dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;
7) Concorso per esami a trentasette posti di ufficiale aggiunto in prova del personale provinciale delle Dogane e imposte indirette;
8) Concorso per esami a cinquanta posti di ufficiale aggiunto in prova del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione computisti);

Decreta:

Articolo unico.

Le prove scritte dei sottonotati concorsi indetti con decreti Ministeriali 2 marzo 1950, riservati ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, avranno luogo in Roma nel Palazzo degli esami via Girolamo Induno n. 4 alle ore 9 dei giorni a fianco di ciascuno indicato:

1) Concorso per esami a cinquantacinque posti di alunno d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza: 5 e 6 marzo 1951;
2) Concorso per esami a trentadue posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro: 7 e 8 marzo 1951;
3) Concorso per esami a sedici posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari: 9 e 10 marzo 1951;
4) Concorso per esami a centocinquanta posti di computista in prova dell'Amministrazione del catasto e dei Servizi tecnici erariali: 12 e 13 marzo 1951;
5) Concorso per esami a trenta posti di disegnatore in prova dell'Amministrazione del catasto e dei Servizi tecnici erariali: 14 e 15 marzo 1951;
6) Concorso per esami a trentatre posti di alunno d'ordine in prova dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette: 16 e 17 marzo 1951;
7) Concorso per esami a trentasette posti di ufficiale aggiunto in prova del personale provinciale delle Dogane e imposte indirette: 27 e 28 marzo 1951;
8) Concorso per esami a cinquanta posti di ufficiale aggiunto in prova del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione computisti): 29 e 30 marzo 1951.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1951
Registro Finanze n. 4, foglio n. 275. — LESEN

(914)

PREFETTURA DI UDINE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Udine

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Visto il proprio decreto n. 24500/San. in data 30 giugno 1947, col quale venne bandito il concorso per titoli ed esami per l'assegnazione delle condotte veterinarie vacanti nella Provincia;

Visti i successivi decreti n. 15585/San. e 3616/San., rispettivamente in data 8 aprile 1948 e 27 gennaio 1949, con cui vennero escluse dal concorso le condotte veterinarie di Ampezzo, Azzano Decimo, Montereale Cellina, Spilimbergo, Tarcento, Tarvisio perchè ricoperte da profughi giuliani e la condotta consorziale di Sedegliano, Dignano e Flaibano per riammissione in servizio del titolare;

Visto il verbale della Commissione giudicatrice interprovinciale di Padova in data 23 ottobre 1950, relativo alla formazione della graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato, con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei per il concorso di cui in narrativa.

1.	Rigutto Amerigo	punti	135,30	su 150
2.	Tazzari Manlio	»	133,85	»
3.	Vittorio Antonio	»	133 —	»
4.	Coceani Aldo	»	127,85	»
5	Santinello Umberto	»	127,60	»
6.	Visintini Arrigo	»	127,59	»
7.	Driul Carmelo	»	127,55	»
8.	Verardini Prendiparte Guglielmo	»	126,75	»
9.	Lontano Ermenegildo	»	126,35	»
10.	Segna Bruno	»	125,34	»
11.	Puiatti Ottorino	»	124,75	»
12.	Pieri Raffaele	»	124,30	»
13.	Zucchini Orlando	»	123,15	»
14.	Borghi Ivo	»	122,29	»
15.	Massi Guido	»	121,15	»
16.	Spagnolo Augusto	»	119,11	»
17.	Peressoni Emilio	»	117,31	»
18.	Pasqualetti Angelo	»	115,93	»
19.	Foresti Giorgio	»	115,55	»
20.	Petri Sante	»	114,95	»
21.	Parisotto Rinaldo	»	114,27	»
22.	Zardini Agostino	»	112,72	»
23.	Bosa Giuseppe	»	110,25	»
24.	Fabbri Teodoro	»	109,73	»
25.	Fortini Valentino	»	107,07	»
26.	Chini Silvio	»	105,21	»
27.	Bucchetti Amelio	»	104,94	»
28.	Sam Aldo	»	104,56	»
29.	Tomat Luca	»	104,21	»

30. Corsini Bonfiglio	punti	99,70	su 150
31. Mantovani Carlo	»	98,99	»
32. Selan Basilio	»	97,35	»
33. *Cristoferi Italo*	»	96,45	»
34. Marafon Jhon Pataflum	»	94,87	»
35. Colonna Cornelio	»	94,45	»
36. Trevisan Giorgio	»	93,83	»
37. Maccaferri Oreste	»	91,29	»
38. Trappan Francesco	»	91,26	»
39. Tassini Arturo	»	90,21	»
40. Snidero Pietro	»	90,65	»
41. Ravignani de Piacentini Gianfranco	»	88,87	»
42. Bianchini Sante	»	88,82	»
43. Chiapolino Giovanni	»	88,50	»
44. Bunicci Nivio	»	88,04	»
45. Pauluzzi Luigi	»	87,87	»
46. Pessa Francis	»	87,10	»
47. Potocco G. Batta	»	86,91	»
48. Fratta Italo	»	86,26	»
49. Rossi Duilio	»	86,21	»
50. Alessandri Norberto	»	86,18	»
51. Posocco Mario	»	85,67	»
52. *Lotti Alfonso*	»	85,58	»
53. Jommetti Renzo	»	85,35	»
54. Ganzitti Odorico	»	84,31	»
55. Bonora Giorgio	»	83,31	»
56. Cisillino Egidio	»	82,40	»
57. De Nardi Guerrino	»	81,66	»
58. Marini Giov. Maria	»	80,45	»
59. Carletto Fulvio	»	79,93	»
60. Ampollini Carlo	»	79,65	»
61. Giuliani Eugenio	»	78,96	»
62. Puricelli Alessandro	»	77,62	»
63. Zorza *Giacomo*	»	77,05	»
64. Fanzio Bruno	»	76,74	»
65. Luraschi Ottorino	»	76,53	»
66. Nogarin Sergio	»	75,20	»
67. Toso Angelico	»	75,08	»
68. Canali Renzo	»	74,60	»
69. Gattolini Tullio	»	74,40	»
70. Dorigo Tarquinio	»	74,10	»
71. Zanasi Bruno	»	73,72	»
72. Ciurcina Giuseppe	»	72,45	»
73. Bernardi Carlo	»	71,85	»
74. Bertoni Augusto	»	71,60	»
75. Baici Francesco	»	71,59	»
76. Ruggeri Luigi	»	70,53	»
77. Canali Marco	»	70,46	»
78. Seravalli Abdon	»	70,15	»
79. Masetto Giovanni	»	69,81	»
80. Fava Walmore	»	69,80	»
81. Resenterra Giuseppe	»	69,65	»
82. Cirio Narcisio	»	68,57	»
83. Guadagnini G. Battista	»	66,33	»
84. Calvi Athos	»	66,11	»
85. Visentini Mario	»	65,60	»
86. Nardari Antonio	»	65 —	»
87. Mizzau Guido	»	64,97	»
88. De Fanti Secondo	»	64,64	»
89. Neroni Savino	»	63,78	»
90. Orzan Luigi	»	62,98	»
91. Cestarelli Oddo	»	62,94	»
92. Cargnelutti Giovanni	»	62,46	»
93. Celebron Giuseppe	»	61,87	»
94. Grassini Cirano	»	60 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi dei Comuni interessati e della Prefettura.

Udine, addì 5 gennaio 1951

Il Prefetto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Visto il proprio decreto n. 62504/Vet. in data 5 gennaio 1951, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della Provincia al 30 giugno 1947;

Viste le domande dei candidati da cui risultano le sedi richieste da ciascuno di essi in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 23, 24 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie.

Decreta:

Sono dichiarati vincitori delle seguenti sedi di condotte veterinarie vacanti nei Comuni della Provincia al 30 giugno 1947 i candidati a fianco di ciascuna sede segnati:

1) Rigutto dott. Amerigo: Consorzio veterinario Tavagnacco;

2) Tazzari dott. Manlio: San Vito al Tagliamento;

3) Vittorio dott. Antonio: Consorzio veterinario Palmanova;

4) Coceani dott. Aldo: Consorzio veterinario Cervignano del Friuli;

5) Santinello dott. Umberto: Consorzio veterinario San Daniele del Friuli;

6) Driul dott. Carmelo: Consorzio veterinario Mortegliano;

7) Verardini Prendipane dott. Guglielmo: Consorzio veterinario Latisana;

8) Lontano dott. Ermenegildo: Consorzio veterinario Martignacco;

9) Segna dott. Bruno: Consorzio veterinario Povoletto;

10) Pujatti dott. Ottorino: Consorzio veterinario Rivignano;

11) Pieri dott. Raffaele: Consorzio veterinario Premariacco;

12. Zucchini dott. Orlando: Consorzio veterinario Cordovado;

13) Borghi dott. Ivo: Consorzio veterinario Maniago;

14) Massi dott. Guido: Consorzio veterinario Santa Maria La Longa;

15) Spagnolo dott. Augusto: Consorzio veterinario Fiume Veneto;

16) Peressoni dott. Emilio: Consorzio veterinario San Pietro Natisone;

17) Pasqualetti dott. Angelo: Consorzio veterinario Meduno;

18) Petri dott. Sante: Consorzio veterinario Paluzza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Udine, addì 8 gennaio 1951

Il Prefetto

(757)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.